

**Dispositivo**

- 1) Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019, con le quali KL è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, e la decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020, che le conferma, sono annullate.
- 2) La BEI è condannata a versare a KL una pensione d'invalidità dal 1° febbraio 2019, nonché gli interessi di mora su tale pensione sino al pagamento integrale, fissati al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti, previa detrazione delle somme versate al ricorrente a titolo di retribuzione nel corso dello stesso periodo, che, dato il pagamento della pensione d'invalidità, risultassero non dovute.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La BEI è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 255 del 3.8.2020.

---

**Sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021 — KY / Corte di giustizia dell'Unione europea**

(Causa T-433/20) (<sup>1</sup>)

***(«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio presso l'Unione europea – Trasferimento al regime dell'Unione – Abbuono di annualità – Restituzione dell'importo dei diritti a pensione non computati nel regime di calcolo delle annualità di pensione dell'Unione – Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto – Regola del “minimo vitale” – Arricchimento senza causa»)***

(2022/C 37/39)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: KY (rappresentante: avv. J. N. Louis)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione implicita, confermata dalla decisione esplicita del 10 ottobre 2019, che rigetta la domanda di restituzione della parte non abbuonata dei diritti pensionistici acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in funzione e trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) KY è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 279 del 24.8.2020.